



Comune di
Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo



Ordinanza n. 47/2010

IL SINDACO

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000;

Vista la legge regionale n. 39 del 28/10/2002;

Visto il regolamento Regionale n. 07 del 18-04-2005;

Visto l'art 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 546 del 25/05/2008 è stato approvato il "Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il 2008-2011" e dichiarato lo stato di grave pericolosità e massimo rischio di incendi boschivi sul territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 Settembre 2010; che costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali, dall'inizio di maggio a fine ottobre; che nelle aree a rischio di incendio boschivo e nei periodi di "grave pericolosità" e di "allerta", sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10, c.5) della Legge n. 353 del 21/11/2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescare di incendio.

ORDINA

Durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità è vietato nelle zone boscate ed a distanza minore di metri lineari 50 dai boschi ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato d'incendio; è altresì vietato accendere fuochi, brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli ed inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra azione che possa direttamente o indirettamente innescare un incendio.

Fino al 30 settembre p.v. è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose dei prati e delle erbe nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e comunque lungo le arterie principali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato.

A tal fine, in attuazione della L.R. 02/05/1995, n. 17 art. 38, comma 1 per abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio autorizzato, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata la domanda al Comando della Stazione C.F.S. competente per territorio. I modelli di autorizzazione sono disponibili presso il Comando Stazione C.F.S. di Vetralla tel. 0761-481197.

Entro il termine di 5 giorni, l'autorizzazione può essere concessa con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni parametri proposti; la disciplina di cui al comma 1 L. R. 17/1995 art 38 vige dal 1° marzo al 30 novembre. La deroga prevista dal comma 2, è subordinata alla, medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.



Comune di
Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo



Sempre, comunque, l'abbruciamento autorizzato delle stoppie e di altri residui vegetali, può essere effettuato soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a m. 50 e purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi a m. 5 e non spiri vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo.

È fatto obbligo, nel periodo 15 giugno – 30 settembre, ai proprietari o possessori a qualsiasi titolo dei terreni a distanza inferiore a m. 50 dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali. Tali operazioni debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20-07 2010.

È fatto obbligo a tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei boschi medesimi almeno per una profondità di m. 5; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute pulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "grave pericolosità".

È fatto obbligo della ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea o arbustiva presente lungo le scarpate stradali nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e di irrogare le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni:

- Da euro 50,00 a 500,00 ad Ha o frazione di Ha per la mancata perimetrazione dei terreni;
- Da euro 100,00 a 500,00 per tutte le altre infrazioni
- le sanzioni previste dalla legge n° 353 del 21/11/2000.

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra saranno inoltre applicati i provvedimenti di natura penale ove previsti.

Dalla Residenza Municipale, 01/07/2010;

L. A.

IL SINDACO
Mario GIULIANELLI